

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
" Programma Formazione Lavoro-PFL "

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"Programma Formazione Lavoro-PFL"**, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Carfizzi (KR) Via A. Gramsci, Prima Traversa, 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Compete invece all'assemblea degli associati, in seduta straordinaria, deliberare l'istituzione o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato, con successiva comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, agli uffici competenti.
3. Essa opera nel Comune di Carfizzi (KR) e nell'intero territorio della Regione Calabria ed intende operare anche in ambito Nazionale e Internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Programma Formazione Lavoro-PFL APS"** ovvero **"Programma Formazione Lavoro-PFL Associazione di Promozione Sociale"**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – PRINCIPI GENERALI FONDATIVI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale indicate al successivo art. 5, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi.
3. Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati salvo ricorrere, in caso di necessità e unicamente per il raggiungimento delle proprie attività statutarie, a prestazioni di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare, il D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art.4. MISSION E PROSPETTIVE – FINALITÀ

1. L'associazione "**Programma Formazione Lavoro-PFL**" intende operare per il progresso e lo sviluppo economico e sociale delle comunità allo scopo di promuoverne la crescita sociale culturale, professionale, produttiva e favorire le opportunità lavorative e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, specialmente nelle aree marginali o comunque meno sviluppate.
2. Essa associa persone, gruppi, aziende e organizzazioni che operano nei vari settori produttivi e dei servizi.
3. Per quanto attiene le attività di Formazione Professionale, che sono preminenti nella mission dell'associazione, si fa riferimento alla legislazione nazionale e della Regione Calabria in materia, e successive modifiche e integrazioni, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. **NORMATIVA NAZIONALE** : Accordo Stato Regioni del 20.03.2008 relativo al sistema di accreditamento; D.Lgs.N.22 del 14.01.2008 "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge N. 1 del 11.01.2007; D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione del 29/11/2007 (criteri per la prima attuazione dell'obbligo di Istruzione nei percorsi sperimentali triennali e l'accREDITAMENTO delle sedi formative; D.M. della Pubblica Istruzione N. 139 del 22.08.2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione; Legge N. 53 del 28.03.2003 concernente la delega al Governo per l'emanazione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'Istruzione professionale; Legge N. 30 del 14.02.2003 "Delega al Governo in materia di Occupazione e Mercato del lavoro in attuazione del D.lgs. N.276 del 10.09.2003; D.M. (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) N. 166 del 25.05.2001 "AccREDITAMENTO delle sedi formative e delle sedi orientative".
 - b. **NORMATIVA REGIONE CALABRIA**: Regolamento Regione Calabria n.1/2011(D.G.R. n. 872/2010); Decreto n. 4567 del 03/05/2021.

Art.5. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE che l'associazione intende svolgere per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
3. formazione universitaria e post-universitaria;
4. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
7. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
8. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
9. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
11. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

L'Associazione potrà esercitare altresì attività diverse da quelle sopradette, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, con i criteri e i limiti stabiliti all'art. 6 del D.lgs. 117/2017, nonché organizzare raccolta fondi, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 7 del citato D.lgs. 117/2017.

Art.6 – ATTIVITÀ SPECIFICHE

L'associazione, per il raggiungimento degli scopi statuari sopradetti e nell'ambito delle predette attività di interesse generale, intende operare mediante le iniziative specifiche qui di seguito menzionate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Promuovere e realizzare percorsi formativi e iter amministrativi finalizzati alla acquisizione o accrescimento di competenze professionali e alla validazione e certificazione delle competenze ai sensi della normativa vigente.
2. Realizzare e promuovere in quanto ente costituitosi come soggetto operante nel settore della formazione percorsi formativi utili all'accrescimento culturale e all'inserimento nel mercato del lavoro, anche in favore di persone fragili, svantaggiate, in stato di povertà educativa e/o economica, che vivono in condizioni di esclusione sociale e lavorativa;
3. Promuovere e realizzare iniziative finalizzate al riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, delle competenze acquisite nelle attività di volontariato, svolte nella stessa associazione o presso altre organizzazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in conformità con le norme generali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e s.m.i e al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2021 e s.m.i.;
4. Affiliare gli esercenti di attività commerciali, i pubblici esercizi, gli artigiani e tutti coloro che esercitano attività produttive, di servizi e professionali su tutto il territorio nazionale;
5. Stipulare convenzioni e accordi con aziende, enti pubblici e privati, persone fisiche e qualsiasi altro soggetto, al fine di ottenere, in favore dei propri soci, vantaggi e/o agevolazioni di varia natura, inerenti la loro attività aziendali e/o professionali nonché per promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione delle categorie affiliate e rappresentate;
6. Assistere e tutelare i soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle attività professionali e produttive da essi svolte, favorendo e incoraggiando nel contempo un'etica dei comportamenti improntata a lealtà, imparzialità, integrità morale, corretto adempimento dei doveri e il rispetto dei principi e delle norme che regolano le attività produttive, professionali, lavorative;
7. Curare l'immagine e il marketing dei soci creando una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di comportamento etico e professionale, che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle attività svolte dagli stessi;
8. Favorire la stipula e la corretta applicazione di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, a livello nazionale, locale e aziendale, a tutela delle aziende, degli imprenditori, dei lavoratori

e delle categorie professionali nei vari settori di appartenenza;

- 9. Assumere funzioni di rappresentanza delle persone e organizzazioni affiliate, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private locali e nazionali;*
- 10. Designare propri rappresentanti a rivestire incarichi e funzioni negli enti pubblici e privati, al fine di concorrere al perseguimento delle finalità dell'associazione;*
- 11. Promuovere e organizzare incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde su tematiche riguardanti le attività degli iscritti e comunque nell'interesse degli associati;*
- 12. Promuovere e organizzare, in quanto ente costituitosi ope legis per la formazione, per proprio conto o a seguito di apposita convenzione, attività formative inerenti nel campo della Privacy in funzione del G.D.P.R. (General data protection regulation) in vigore dal 25 Maggio 2018 e s.m.i.;*
- 13. Promuovere ed organizzare attività formative professionali su tematiche inerenti la sicurezza, la qualità della vita e dell'ambiente e dell'alimentazione, promuovendo anche attività di consulenza in questi settori;*
- 14. Favorire la collaborazione con analoghe associazioni anche internazionali;*
- 15. Promuovere su tutto il territorio nazionale progetti di ricerca e di sviluppo anche a carattere innovativo e sperimentale in materia di sicurezza e condizioni di vita e di lavoro;*
- 16. Promuovere e gestire strutture ricettive turistiche, con particolare attenzione per la tipologia di "Albergo diffuso" al fine di valorizzare i piccoli centri urbani e le aree interne e rurali anche per promuoverne le risorse eo-gastronomiche e paesaggistiche;*
- 17. Gestire la mensa, somministrazione alimenti e bevande e circolo, per favorire l'aggregazione e la socializzazione. L'attività è svolta in forma non commerciale, al fine di garantire il benessere dei soci e di sostenere le attività istituzionali dell'associazione. La gestione della somministrazione è affidata a un responsabile designato dal Consiglio Direttivo, che si occupa della fornitura dei prodotti, della preparazione dei pasti, e della gestione delle entrate e uscite. L'accesso alla somministrazione è riservato ai soci e ai loro familiari. L'attività è soggetta a controllo e trasparenza, e i soci hanno diritto a essere informati sulle modalità di gestione e sul bilancio dell'attività;*
- 18. Promuovere e favorire iniziative atte a diffondere lo studio delle discipline professionali, tecnologiche e linguistiche nonché realizzare e divulgare lo sviluppo di nuove tecniche e metodi di studio e di insegnamento;*
- 19. Promuovere e/o istituire e gestire corsi specifici, nel rispetto della legislazione vigente, quali, a titolo esemplificativo: corsi liberi di qualificazione linguistica e professionale, corsi di formazione professionale, corsi di cultura aziendale, corsi di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado, corsi di avviamento al lavoro, corsi di riqualificazione dei lavoratori, corsi di recupero nonché altri corsi richiesti dal mercato, stipulando ove possibile, accordi e convenzioni con le autorità locali, regionali, nazionali ed internazionali;*
- 20. Promuovere e/o istituire percorsi formativi nel campo dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio assistenziale per l'acquisizione di professionalità nel campo dei servizi socio-sanitari, emergenza e primo soccorso, protezione civile, servizi socio ssitenziali;*

formazione e/o istituire percorsi formativi per la preparazione e abilitazione di Amministratori di Condominio in accordo al D.M. 140/2014 e s.m.i.;

- 22. Promuovere e/o istituire percorsi formativi professionali nell'ambito di autotrasporti in particolare di corsi per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone C/T e C/P di cui al D.lgs. 22/12/00 n° 395 e s.m.i.;*
- 23. Promuovere e/o istituire percorsi formativi professionali nel campo degli autotrasporti, in particolare, corsi per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci C/T e C/P di cui al D.M. 16/05/1991 N° 198;*
- 24. Promuovere e/o istituire percorsi formativi in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.lgs. 231/2001;*
- 25. Promuovere forme di garanzia a tutela degli utenti, così come previsto dal Codice del Consumo (D.L.gs 206/2009 e s.m.i.), con mezzi di trasparenza ritenuti più idonei. Sul sito web dell'associazione saranno pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli associati che per i consumatori, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Qualora necessario, si prefigge lo scopo, ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo di cui al D.lgs. 206/2005, di adottare un codice di condotta.*
- 26. Istituire attività di segretariato sociale, sostegno e guida ai servizi del territorio, mediazione culturale, corsi di lingua italiana e straniera, tutela legale, formazione e inserimento lavorativo;*
- 27. Assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività anche mediante l'accrescimento dei requisiti professionali nel rispetto della normativa vigente;*
- 28. Curare l'immagine di Soci e aziende aderenti al sodalizio;*
- 29. Promuovere iniziative di interesse comune ai Soci nel campo dell'immagine, della promozione e del marketing;*
- 30. Rappresentare la categoria, ogni qualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi statuari;*
- 31. Svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante iniziative a carattere commerciale, nei limiti stabiliti dalla legislazione relativa agli Enti del Terzo Settore;*
- 32. Valorizzare la cultura e tradizioni delle minoranze linguistiche, in particolare arberesche e altre realtà presenti in Calabria e altre regioni.*
- 33. Tutelare e valorizzare le bellezze naturali e ambientali: giornate ecologiche, pulizia di spiagge, pinete, verde pubblico; iniziative dirette alla conoscenza e promozione delle bellezze naturali variamente presenti nei territori calabresi, mediante attività escursionistiche, turistico-ricettive, ecc.*

Le tematiche sopradette saranno anche supportate mediante iniziative editoriali di tipo cartaceo (libri, riviste, brochure, manuali ecc), multimediale, webinar, ecc. utilizzando anche i canali dei social network. Potranno altresì essere acquistati e/o alienati diritti

relativi a tecniche, presentazioni, corsi e strumenti inerenti la formazione a tutti i livelli elaborati dall'associazione o da altri soggetti ad essa collegata.

Si potrà inoltre, offrire consulenza, gestire eventi, organizzare convegni, tavole rotonde, seminari nonché promuovere forme di pubblicazioni a mezzo stampa o digitali.

L'Associazione può svolgere altresì attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore.

Art. 7. COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI - ATTIVITA' STRUMENTALI PER FINI ISTITUZIONALI

L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove ritenuto confacente ai propri interessi:

Aderire o collaborare con altre Associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere ed ottenere contributi e finanziamenti da enti privati e pubblici, partecipare a bandi e avvisi ai fini di ottenere finanziamenti ad iniziative rientranti negli scopi istituzionali.

L'Associazione per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali secondarie o strumentali e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa potrà in particolare:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui l'assunzione di prestiti, mutui, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati anche trascrivibili nei pubblici registri;*
- b. stipulare convenzioni per l'affido in gestione di parte delle attività;*
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;*
- d. esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.*

Per portare a termine tutte le sue finalità, l'Associazione si riserva la possibilità di suddividersi in gruppi di lavoro, coordinati da un proprio direttore artistico nominato dal Presidente.

Titolo II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art.8 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.*
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.*

Art.9 - ASSOCIATI

- 1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.*
- 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.*
- 3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.*
- 4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.*
- 5. L'attività degli associati e dei componenti del Consiglio Direttivo è svolta a titolo gratuito, è ammesso il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal consiglio direttivo.*

Art.10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.*
- 2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.*
- 3. Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze e cariche a persone o personaggi di lustro che hanno acquisito particolari benemeritenze ai fini associativi.*
- 4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.*
- 5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.*
- 6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a*

tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art.11 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;*
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;*
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.*

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;*
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;*
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.*

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.12 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;*
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.*

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;*
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;*
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.*

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro

mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - NORME SUL VOLONTARIATO

Art.13 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.14 - DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV ORGANI SOCIALI

Art.15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);*
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;*
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.*

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.16 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o pubblicazione sul sito ufficiale, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.19 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di minimo 3 (tre) membri, compreso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo, con le rispettive cariche, sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o telematico (posta elettronica, sms), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.22 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;*
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;*
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;*
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;*
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;*
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;*
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;*
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;*
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;*
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.*
 - o) Istituisce comitati, gruppi e commissioni ritenute necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, regolando gli stessi con appositi regolamenti interni.*
- 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.*
- 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali. Può svolgere altresì mansioni operative diverse delegate allo stesso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente ivi comprese la tenuta dei libri contabili dell'associazione e servizi di tesoreria su esplicito mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente e con le modalità e nei limiti stabiliti dallo/gli stesso/i.*

Art.23 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.*
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.*
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.*
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.*
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:*

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
- e) i Consiglieri che nel corso del mandato risultano assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla loro carica.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.25 - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e comunque nel rispetto delle normative vigenti al riguardo.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. *Esso nomina al proprio interno un Presidente.*
4. *Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.*
5. *Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.*
6. *I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile e le altre norme al riguardo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.*

Art.26 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. *È compito dell'organo di controllo:*
 - a) *vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
 - b) *vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;*
 - c) *esercitare il controllo contabile;*
 - d) *esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;*
 - e) *attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;*
 - f) *partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.*
2. *Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.*
3. *L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.*

Art.27 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. *L'organo di revisione, qualora nominato nel rispetto della normativa vigente, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.*
2. *L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.*
3. *L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.*
4. *Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.*

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.28 - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I LIBRI SOCIALI

Art.29 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art.30 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. I beni dell'Associazione sono beni mobili e immobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni

registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.31 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;*
- b) contributi pubblici e privati;*
- c) donazioni e lasciti testamentari;*
- d) rendite patrimoniali;*
- e) attività di raccolta fondi;*
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;*
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dalle attività secondarie e strumentali*
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;*
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.*

Art.32 - BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.*
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.*
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.*

Titolo VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.33 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.*
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.*

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.34 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

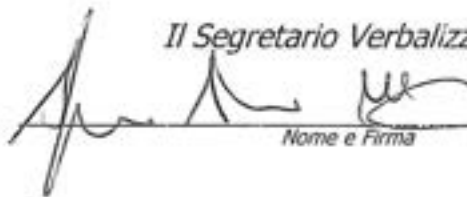
Carfizzi, 19/06/2025

Il Presidente dell'Assemblea



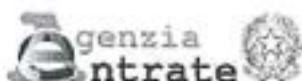
Nome e Firma

Il Segretario Verbalizzante



Nome e Firma





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CROTONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: CROTONE

Registrazione di Atto Privato

Il 25/06/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TDG, serie 3, numero 404

data di stipula: 19/06/2025

ident.vo telematico: TDG25L000404000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LFRPQL67P02B771A

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91061540794	LFRPQL67P02B771A			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24